

Roma, 7 febbraio 2025

A TUTTE LE ASSOCIATE
- Loro Sedi -

NEWS - Rassegna stampa

RASSEGNA STAMPA_2025_06

OGGETTO: “Temi di interesse”

Si segnalano alle Associate i seguenti temi di interesse:

➤ **Valutazione del professionista anche su prestazioni a rischio riciclaggio non significativo**

Nel recente aggiornamento delle Regole tecniche antiriciclaggio del CNDCEC, operative dallo scorso 16 gennaio, grande attenzione è dedicata al tema dell’adeguata verifica della clientela, oggetto della Regola tecnica n. 2. Le modifiche hanno interessato in primo luogo l’ampliamento del perimetro delle prestazioni professionali a rischio “non significativo”, in relazione alle quali gli adempimenti dell’adeguata verifica sono sostituiti da una regola di condotta molto snella, in ragione della scarsa attitudine di dette prestazioni a rilevare fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Si tratta per lo più di attività a cui non sono sottesi negozi a contenuto patrimoniale-finanziario e che non comportano il trasferimento di somme di denaro; la semplificazione è applicabile previa verifica da parte del professionista, ancorché in modalità non “formalizzata”, della scarsa significatività del rischio nel caso concreto e con riferimento allo specifico cliente. In altre parole, l’effettiva applicabilità delle regole di condotta è rimessa alla diligenza del professionista, il quale – in caso di contestazione in sede di verifica antiriciclaggio – non potrà giustificare l’omessa valutazione del rischio in virtù di un’adesione acritica alla regola tecnica. Le nuove prestazioni a rischio “non significativo” sono elencate nella tabella 1. In alcuni casi, ai fini dell’adeguata verifica, è sufficiente che il professionista incaricato acquisisca e conservi copia del mandato professionale ricevuto, come per: - consulenza tecnica di parte: la semplificazione trae origine dalla natura di questi incarichi, aventi a oggetto la redazione di stime e perizie di parte in ogni tipo di ambito giurisdizionale. In questi casi, spiega il CNDCEC, in capo al cliente sussistono le prerogative del diritto costituzionale della difesa, prevalenti su ogni norma ordinaria di legge; - assistenza, difesa e rappresentanza del cliente innanzi a un’Autorità giudiziaria (es. in occasione di procedure concorsuali): vi rientrano, ad esempio, le prestazioni professionali di assistenza nei confronti del debitore in occasione di procedure concorsuali, quando innanzi a un’autorità giudiziaria, ovvero le prestazioni di difesa dinanzi alle Corti di giustizia tributaria. Si ritiene che in tali ipotesi le informazioni sul cliente risultanti dal mandato professionale soddisfino le esigenze connesse all’espletamento degli obblighi di adeguata verifica; - mediazione e arbitrato: si tratta di incarichi professionali aventi a oggetto la risoluzione di controversie secondo modalità alternative al ricorso all’autorità giudiziale. Anche in tali ipotesi si ritengono sufficienti le informazioni sul cliente risultanti dal mandato professionale. In altri casi, al professionista è richiesto semplicemente di acquisire e conservare una copia della nomina assegnata. In tale fattispecie rientra l’incarico del gestore della crisi ed esperto indipendente nell’ambito della composizione della crisi, che è nominato dall’Organismo di composizione della crisi (OCC) e, ai sensi dell’art. 65 comma 3 del Codice della crisi (CCII), svolge i compiti del commissario giudiziale o del liquidatore nelle procedure di ristrutturazione dei debiti. Il professionista è nominato dal Tribunale solo in caso di

mancata costituzione dell'OCC o di liquidazione controllata del sovraindebitato. L'esperto indipendente (ex artt. 12 e ss. del CCII) è il soggetto terzo che facilita le trattative nell'ambito della composizione negoziata ed è nominato da una commissione costituita presso la Camera di Commercio dei capoluoghi di Regione e delle Province autonome. L'intervento del Tribunale riguarda soltanto l'ipotesi in cui il debitore chieda l'applicazione di misure protettive e cautelari. Ancorché non designato direttamente dall'autorità giudiziale, in entrambi i casi il professionista si rapporta costantemente con la stessa, come ad esempio in caso di stesura della relazione che accompagna il ricorso del debitore per l'apertura di una liquidazione controllata, oppure di redazione del parere al magistrato competente a giudicare la concessione o meno delle misure protettive. Altra fattispecie è rappresentata dall'attività di assistenza tecnica e consulenza specialistica nella gestione di risorse pubbliche, anche europee: si tratta di prestazioni a carattere meramente consulenziale (pareri, supporto alla definizione di atti amministrativi, controllo sulla spesa dei beneficiari dei fondi) svolte da professionisti in favore delle pubbliche amministrazioni che gestiscono risorse pubbliche, sulla base di specifico incarico instaurabile direttamente con la P.A. o con società di cui la P.A. è la committente. Tali attività non comportano l'instaurazione di alcun rapporto professionale con il beneficiario delle risorse pubbliche, né in alcun caso hanno a oggetto negozi di natura economico patrimoniale relativi al cliente.

Fonte: Stefano De Rosa e Annalisa De Vivo, Eutekne del 7 febbraio 2025

➤ La mini Ires dimentica i gruppi

L'Ires premiale trascura i gruppi societari. La Legge di Bilancio 2025 introduce una mini-IRES con aliquota ridotta al 20%, destinata alle società che accantonano almeno l'80% dell'utile 2024 in una riserva vincolata, destinandone almeno il 30% a investimenti in beni strumentali Industria 4.0 o 5.0 e incrementano l'occupazione. Sebbene l'agevolazione si estenda anche ai soggetti che aderiscono al consolidato fiscale, la sua applicazione nei gruppi societari presenta residue criticità, soprattutto nei casi in cui le attività o le linee di business siano suddivise tra più entità giuridiche. Pur in presenza della tassazione di gruppo, ciascuna società continua a determinare autonomamente il proprio reddito agevolabile e lo trasferisce alla fiscal unit, dove la società consolidante applica l'aliquota ridotta entro il limite del reddito imponibile netto di gruppo, con il rischio di inefficienze nella fruizione del beneficio. La necessità di verificare i requisiti e determinare il reddito agevolabile a livello individuale può, infatti, generare incongruenze sistematiche: possono verificarsi situazioni in cui le stesse attività, se svolte da un'unica società, consentirebbero di beneficiare pienamente dell'agevolazione, mentre, se suddivise tra più entità giuridiche, l'accesso al beneficio risulterebbe escluso o limitato a una frazione dell'imponibile di gruppo, a causa della mancata sussistenza di tutti i requisiti in capo alle singole società. Si considerino, ad esempio, i gruppi in cui la gestione del personale sia accentrata in un'unica società, mentre gli investimenti siano realizzati da altre entità, oppure quelli in cui una quota rilevante del reddito di gruppo sia generata da società commerciali, mentre gli investimenti siano effettuati esclusivamente dalle società produttive. In tali situazioni, il beneficio fiscale potrebbe risultare inaccessibile o parzialmente fruibile, anche quando degli utili complessivamente prodotti dal gruppo vengano destinati a investimenti qualificati. Senza un intervento correttivo che consenta di considerare parametri unitari a livello consolidato — evitando, tra l'altro, di penalizzare le distribuzioni di dividendi infragruppo reinvestiti — l'agevolazione rischia di avvantaggiare le realtà con strutture più semplici, penalizzando invece quelle che, in un'ottica di razionalizzazione ed efficientamento, hanno adottato modelli organizzativi più articolati.

Fonte: Vittorio Cavalchini, Italia Oggi del 7 febbraio 2025

➤ Con indici di anomalia molteplici e gravi omessa SOS sanzionata con rigore

La Corte di Cassazione, nell'ordinanza n. 2759/2025, ha ritenuto corretta la decisione di merito che ha ravvisato la violazione dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta (SOS) di riciclaggio da parte di un notaio che aveva rogato due verbali di assemblea per mezzo dei quali veniva disposto – da una società scozzese di cui non era noto il titolare effettivo – l'aumento di capitale, per 8 milioni di euro complessivi, di due società italiane scarsamente capitalizzate. Tale aumento avveniva con il conferimento di titoli obbligazionari emessi a favore della società scozzese da una società americana (non negoziati in mercati regolamentati) e in assenza di indicazioni sull'origine dei fondi utilizzati per il relativo acquisto. Pertanto, la varia provenienza dei soggetti coinvolti, la singolarità delle modalità di conferimento, la sproporzione tra gli ingenti aumenti di capitale posti in essere e la scarsa capitalizzazione delle due società italiane, in uno con l'impossibilità di individuare il titolare effettivo della società scozzese avrebbero dovuto fondare la consapevolezza circa la sussistenza dei presupposti di una segnalazione alla UIF, al fine di consentire a questa Autorità di effettuare gli opportuni approfondimenti. Rispetto a tale complessiva operatività è ritenuto infondato il motivo di ricorso per Cassazione in base al quale, in mancanza del passaggio di un profitto illecito – suscettibile, anche astrattamente, di essere oggetto di riciclaggio – difetterebbe, in radice, il requisito base dell'obbligo di segnalazione, vale a dire il riciclaggio medesimo, effettivo o anche solo sospetto; e priva di fondamento è considerata anche la contestazione del notaio circa l'entità della sanzione amministrativa che gli era stata irrogata (100.000 euro). Secondo la Suprema Corte, infatti, i giudici di merito avevano correttamente applicato la disciplina normativa al tempo vigente (cfr., in particolare, gli artt. 2 comma 1 lett. b) e 41 del DLgs. 231/2007). Al momento della stipula degli atti erano presenti numerosi indici di anomalia, ossia, come già evidenziato: l'elevato valore delle operazioni; la scarsa capitalizzazione delle società italiane coinvolte; la singolarità delle modalità di conferimento, effettuato attraverso titoli obbligazionari non negoziati in mercati regolamentari ed emessi, in favore della società scozzese, da una società americana; l'assenza di indicazioni circa l'origine dei fondi utilizzati per il relativo acquisto; l'impossibilità di individuare il titolare effettivo della società scozzese. Dati che avrebbe dovuto indurre il notaio a sospettare che stava rogando atti potenzialmente strumentali al perseguimento di obiettivi illeciti. Ragion per cui, anche dal punto di vista dell'elemento soggettivo, era ben ravvisabile una violazione del livello minimo di diligenza richiesto (peraltro, in materia di sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 3 della L. 689/81, ai fini della responsabilità è sufficiente la colpa). A fronte di tutto ciò, poi, è da considerare come le misure antiriciclaggio siano fondate sulla collaborazione attiva da parte dei destinatari del DLgs. 231/2007, i quali adottano idonei e appropriati sistemi e procedure in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela, di SOS, di conservazione dei documenti, di controllo interno, di valutazione e di gestione del rischio, di garanzia dell'osservanza delle disposizioni pertinenti e di comunicazione per prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. L'obbligo di segnalazione sorge in presenza di operazioni sospette e anomale in base ai parametri indicati dal DLgs. 231/2007 e non presuppone necessariamente che il soggetto destinatario dell'obbligo abbia acquisito (o comunque sia in possesso di) indizi circa la provenienza delittuosa dei beni e dei diritti oggetto di trasferimento. Come già affermato dalla Suprema Corte – seppure con riguardo agli obblighi di SOS dei funzionari bancari – la segnalazione dell'operazione ha la funzione di mero filtro, attraverso il quale la UIF esercita sul fatto un'ulteriore attività di approfondimento che, prima di qualsiasi indagine di polizia giudiziaria, potrebbe anche concludersi con un'archiviazione in via amministrativa (cfr., tra le altre, Cass. n. 24396/2024 e Cass. n. 1798/2024). Anche la contestazione dell'entità della sanzione, infine, è rigettata alla luce del principio in base al quale, ove la norma indichi un minimo e un massimo della sanzione, spetta al potere discrezionale del giudice determinarne l'entità entro tali limiti, allo scopo di commisurarla alla gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi. Il giudice di merito non è tenuto a specificare nella sentenza i criteri adottati nel procedere a detta determinazione; e in sede di legittimità non è possibile censurare la statuizione adottata ove tali limiti siano stati rispettati e, dal

complesso della motivazione, risulti che quella valutazione sia stata compiuta (cfr. Cass. n. 4844/2021).

Fonte: Maurizio Meoli, *Eutekne* del 6 febbraio 2025

➤ L'adeguata verifica sulle piattaforme crypto

L'antiriciclaggio senza sconti per chi apre un account su una piattaforma di scambio delle crypto. Questo per effetto di quanto chiede Banca d'Italia proponendo l'estensione ai crypto asset service provider delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela e di quelle in materia di organizzazione e controlli interni oggi applicate alle banche e agli intermediari finanziari. La proposta è contenuta nel documento posto in pubblica consultazione ieri e sul quale potranno essere inviate osservazioni e commenti entro la fine del mese di marzo. Per effetto di quanto prevede Banca d'Italia verrebbero estese ai prestatori di servizi per le crypto-attività (cosiddetti CASP) le disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo del 30 luglio 2019 e quelle in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari ai fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo del 26 marzo 2019. Come emerso anche in occasione delle audizioni parlamentari che hanno preceduto l'adozione del decreto legislativo n. 204 del 27 dicembre 2024 con il quale l'Italia si è adeguata al regolamento (UE) 2023/1113 riguardante i dati che accompagnano i trasferimenti di fondi e di crypto-attività, sarà importante vedere specificato, nella nuova normativa di Banca d'Italia, che le banche assicurino che le loro procedure di adeguata verifica della clientela non escludano, in via preventiva e generalizzata, l'apertura di conti ai prestatori di servizi per le crypto-attività, in ragione della loro maggiore esposizione al rischio di riciclaggio. Con l'estensione ai CASP delle disposizioni sull'organizzazione e controlli ne conseguirà l'imposizione anche a questi operatori dell'obbligo di trasmettere alla Banca d'Italia le segnalazioni periodiche antiriciclaggio consentendo all'autorità di vigilanza di estendere ai CASP le metodologie di analisi del rischio di riciclaggio già applicate alle banche agli intermediari. Per quanto riguarda invece gli obblighi di adeguata verifica della clientela il documento posto in consultazione, nel richiamare le disposizioni contenute negli Orientamenti emanati dall'Autorità bancaria europea nel 2024, recepiti dalla Banca d'Italia con nota n. 39 del 28 agosto 2024, chiede di considerare alcune caratteristiche specifiche delle crypto tra le quali l'anonimato, la mancanza di limiti operativi e l'uso di tecnologie decentralizzate.

Fonte: Fabrizio Vedana, *Italia Oggi* del 6 febbraio 2025

➤ Spezzatino Ue sul riciclaggio

Paese che vai, antiriciclaggio che trovi: con alle porte la sfida dell'avvio dell'operatività della nuova autorità europea contro il denaro sporco, la disomogeneità normativa crea inefficienze e lascia spazi aperti per operazioni di riciclaggio transnazionale, sfruttando le differenze tra le giurisdizioni. È l'allarme lanciato da Bruna Szego, Direttrice Centrale Supervisione e Normativa Antiriciclaggio della Banca d'Italia e futura presidente dell'AMLA (Autorità Europea Antiriciclaggio) durante l'evento organizzato dall'Istituto di Ricerca e Formazione Antiriciclaggio (IRFA). Accanto a lei, Enzo Serata, Direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria (UIF), ha esposto le implicazioni operative e le necessità di cooperazione internazionale per contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. Una delle principali criticità individuate da Szego riguarda la frammentazione normativa tra i 27 Stati membri. "Siamo di fronte a una realtà in cui le FIU nazionali operano con regole e standard diversi, rendendo difficile la collaborazione transfrontaliera e l'efficacia delle indagini", ha spiegato Szego. Per affrontare questa sfida, l'AMLA si propone di unificare le normative attraverso un single rule book europeo. "Il nostro obiettivo è creare un single

rule book europeo, composto da circa sessantina di prodotti normativi tra Regulatory Technical Standards (RTS) e linee guida”, ha detto. Questo approccio permetterà una standardizzazione delle regole antiriciclaggio, riducendo le discrepanze attuali e facilitando la cooperazione tra le FIU nazionali. Un altro aspetto è l'integrazione avanzata della tecnologia nella lotta al riciclaggio. "L'antiriciclaggio è un terreno di elezione per l'uso di intelligenza artificiale e machine learning", ha affermato. Queste tecnologie consentiranno all'AMLA di analizzare grandi volumi di dati transazionali in tempo reale, identificando pattern sospetti con una precisione superiore. L'uso di algoritmi avanzati permetterà di rilevare anomalie che potrebbero sfuggire ai controlli manuali. La gestione dei dati rappresenta il cuore operativo dell'AMLA. "Dovremo sviluppare strumenti informatici specifici per supportare l'attività delle FIU, inclusi formati standardizzati per le segnalazioni di operazioni sospette. L'AMLA utilizzerà piattaforme digitali avanzate come FIU.net, ora sotto la sua gestione, per facilitare lo scambio di informazioni tra le FIU nazionali. Questo sistema garantirà l'affidabilità e l'aggiornamento continuo delle informazioni, essenziali per una rapida identificazione dei rischi". L'introduzione dell'AMLA comporta significativi cambiamenti tecnici per i sistemi antiriciclaggio nazionali. "Le autorità nazionali dovranno adeguare le proprie strutture e processi per conformarsi ai nuovi standard europei". Questo include l'adozione di tecnologie avanzate, l'armonizzazione delle prassi operative e l'investimento in risorse umane specializzate. Le imprese saranno chiamate a implementare sistemi di compliance più sofisticati, con intelligenza artificiale per il monitoraggio delle transazioni. Un esempio degli effetti dell'attuale frammentazione normativa presentata da Enzo Serata della UIF è quella relativa al passporting europeo. "Oggi abbiamo la possibilità, da parte di operatori provenienti da tutti i paesi, anche da quei paesi che sono decisamente poco collaborativi, di costituirsi presso qualche paese magari non particolarmente evoluto dal punto di vista della supervisione dell'antiriciclaggio", ha spiegato. "Con il passaporto europeo, questi soggetti possono operare in qualsiasi paese Ue e questo già di per sé presenta rilevanti problemi nel tracciamento delle operazioni. Abbiamo visto che spesso e volentieri questi soggetti prendono una licenza qualsiasi, dopodiché fanno assolutamente tutt'altro".

Fonte: Matteo Rizzi, Italia Oggi del 6 febbraio 2025

I migliori saluti.

La Segreteria



LF/cdr